



CASA  
**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. /14  
N. /121  
V.  
N. /13

SEPT  
Cron  
Red  
R.G.C.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMOLI

in persona del Giudice di Pace Coordinatore, avv. Giancarlo CASALE, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° /2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013 e avente ad oggetto inadempimento contrattuale

**TRA**

, elettivamente domiciliata in Termoli (CB) alla via  
presso lo studio dell'avv. , rappresentata e difesa dall'avv.  
, giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione a giudizio

- ATTRICE - 

**CONTRO**

Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Termoli (CB) alla via  
, rappresentata e difesa dall'avv. , giusta mandato a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA -

**Udienza di discussione del 20/11/2013**

**Conclusioni delle parti:** All'udienza di discussione i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale in atti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

Adduceva parte attrice di aver stipulato un contratto di utenza telefonica con la Vodafone Omnitel e di aver richiesto nel mese di Ottobre 2012 il trasloco della linea ADSL dati dell'utenza n. dalla via alla via


, avendo trasferito nel medesimo mese in quest'ultimo luogo la propria residenza. Adduceva, altresì, parte attrice che il trasloco della linea telefonica si protraeva sino al

10/01/2013, allorquando, promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CO.RE.COM Molise, quest'ultimo organo provvedeva ad emettere provvedimento d'urgenza n. 13/CO/2013 con il quale veniva ordinata la riattivazione del servizio di utenza telefonica corrispondente al n. \_\_\_\_\_

Alla \_\_\_\_\_ di questo caso esposto, parte attrice chiedeva condannarsi parte convenuta

al ri  
telef  
All'  
Om  
dep  
Sic  
fas  
all'  
ser  
La  
inc  
In  
de  
ar  
de  
di  
L  
i  
r  
I  
(  
l

rimborsotelefonico.it



i  
e  
e  
e  
el  
ui  
lo  
le

zo  
11

o di

Pertanto, il Giudice ritiene di liquidare a titolo di ritardo nell'adempimento contrattuale e a titolo di mancato riscontro ai reclami avanzati dall'istante nei confronti del gestore telefonico l'importo complessivo di €. 892,50, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del 23/10/2012 e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, calcolate in conformità del D.M. 20/07/2012 n°140, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza è stata redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c. come sostituito dall'art. 47, comma 17 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 04 luglio 2009 ed applicabile, ex art. 58, 2° comma della legge cit. ai giudizi di primo grado pendenti alla data in vigore della medesima legge

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace Coordinatore di Termoli, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da:

, rappresentata e difesa dall'avv.

Contro

Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dall'avv. , così provvede

- 1) accertato l'inadempimento contrattuale della Vodafone Omnitel N.V., consistente nel ritardo nell'effettuare il trasloco dell'utenza ADSL dati avente n. e nel mancato riscontro ai reclami proposti dall'istante, condanna per l'effetto la Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di €. 892,50 oltre interessi legali con decorrenza dalla data del 23/10/2012 e sino all'effettivo soddisfo;
- 2) Condanna, altresì, la società convenuta Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio che liquida direttamente in favore dell'avv. , procuratore dichiaratosi antistatario dell'attrice, nella misura complessiva di €. 800,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 10%, oltre CPA ed IVA come per legge ed oltre spese non imponibili di €. 82,25.

Così deciso in Termoli, 20/11/2013

IL CANCELLIERE  
Dott. Giampaolo AURIEMMA

UFFICIO di Giudice di Pace Coordinatore  
TERMOLI  
Avv. Giancarlo Casale

DEPOSITATO  
13 GEN. 2014